



III COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

approvata nella seduta del 23 febbraio 2012

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Dal Mas, Novelli
Subemendamento modificativo

Art. 1

Al comma 1 dell'articolo 1, come sostituito dall'emendamento di pag. 1.2 le parole << riconoscondone il valore terapeutico e riabilitativo,>> sono sostituite dalle seguenti: << riconoscondone il valore terapeutico, riabilitativo, assistenziale ed educativo,>> e le parole << fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo >> sono sostituite dalle seguenti << fruitori degli interventi >>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 1.1

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Colautti, Alunni Barbarossa, Lupieri, Menosso, Codega, Zvech, Pustetto, Agnola, Asquini, Venier Romano
Emendamento sostitutivo

Art. 1

L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

<<Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l'attività assistita con gli animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento e stabilisce i parametri da adottare al fine di assicurare il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 1.2

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Dal Mas, Novelli
Subemendamento modificativo

Art. 2

Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, come sostituito dall'emendamento di pagina 2.2, le parole <<rivolta a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche,>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N.155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 2.1

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Colautti, Alunni Barbarossa, Lupieri, Menosso, Codega, Zvech, Pustetto, Agnola, Asquini, Venier Romano
Emendamento sostitutivo

Art. 2

L'art. 2 è sostituito con il seguente:

<<Art. 2 (Definizioni)

1. Le TAA e le AAA rappresentano un metodo co-terapeutico che, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, stimola il paziente a livello motorio e psicologico, permettendogli di assumere il ruolo di protagonista dell'interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo.
2. Ai fini della presente legge si per:
 - a) TAA, una attività terapeutica, che affianca e supporta le terapie della medicina tradizionale, rivolta a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, finalizzata a migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente;
 - b) AAA, ogni intervento di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 155 **dd.** 23/02/2012

EMENDAMENTO 2.2

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Dal Mas, Novelli
Subemendamento aggiuntivo

Art. 3

All'articolo 3, come sostituito dall'emendamento di pag. 3.2 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Tutte le strutture di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 5.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 3.1

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Colautti, Alunni Barbarossa, Lupieri, Menosso, Codega, Zvech, Pustetto, Agnola, Asquini, Venier Romano
Emendamento sostitutivo

Art. 3

L'articolo 3 è sostituito con il seguente:

<<Art. 3
(*Ambiti applicativi*)

1.Le TAA e AAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, centri diurni, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie didattiche e sociali, centri gestiti da cooperative sociali.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N.155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 3.2

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponente: Venier Romano

Subemendamento all'emendamento di pagina 4.1

Art. 4

Dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

<<1) un addestratore di equidi specializzato in doma dolce con comprovata esperienza in TAA e AAA.>>.

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 4.0.1

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Colautti, Alunni Barbarossa, Lupieri, Menosso, Codega, Zvech, Pustetto, Agnola, Asquini, Venier Romano
Emendamento sostitutivo

Art. 4

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

<<Art. 4

(Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali)

1. Al fine di realizzare le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla tutela della salute, è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali, di seguito denominata Commissione, composta da:

- a) un medico con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
- b) un medico veterinario comportamentalista con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
- b bis) un medico veterinario di sanità pubblica con esperienza di protocolli sanitari degli animali impiegati nelle attività di TAA e AAA;
- c) uno psicologo;
- d) uno psicologo animale (psicobiologo) con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
- e) un counselor con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
- f) un professionista della riabilitazione abilitato con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
- g) quattro rappresentanti, uno per provincia, delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle TAA e AAA;
- h) un coadiutore dell'animale sociale di TAA e AAA di comprovata esperienza;
- i) un educatore cinofilo specializzato in TAA e AAA.

2. La Commissione può avvalersi, in via permanente o occasionale, di esperti in TAA e AAA che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.

3. La Giunta regionale determina i criteri, le modalità di nomina, i compensi e la durata in carica dei componenti la Commissione. La Commissione ha sede a Udine. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione dalla Direzione regionale competente in materia di tutela della salute.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 4.1

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Dal Mas, Novelli
Subemendamento modificativo

Art. 5

All'articolo 5, comma 1, come sostituito dall'emendamento di pag. le lettere d) ed e) sono soppresse.

(Le lettere d) ed e) sono ricollocate rispettivamente agli articoli 8 e 9)

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 5.1

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Colautti, Alunni Barbarossa, Lupieri, Menosso, Codega, Zvech, Pustetto, Agnola, Asquini, Venier Romano
Emendamento sostitutivo

Art. 5

L'articolo 5 è sostituito con il seguente:

<<Art. 5 (Funzioni della Commissione)

1. La Commissione predisporre linee guida per definire e uniformare le buone pratiche nel campo delle TAA e AAA, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) certifica i soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA e aventi i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 9, secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 9 bis;
- b) definisce i criteri per la progettazione e la realizzazione dei programmi di TAA e AAA;
- c) definisce le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che erogano servizi di TAA e AAA;
- d) controlla i requisiti delle figure professionali che vogliono erogare servizi di TAA e AAA e la composizione delle relative equipe multidisciplinari di lavoro;
- e) controlla la validità e il regolare svolgimento dei progetti di TAA e AAA, al fine di garantire il benessere psicofisico degli utenti fruitori degli interventi e quello degli animali impiegati;
- f) predisporre un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati a erogare servizi di TAA e AAA, da tenersi presso la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute;
- g) valuta i requisiti professionali del personale addetto all'educazione e gestione degli animali adibiti a TAA e AAA;
- h) definisce i criteri per la valutazione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 9.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 5.2

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Colautti, Alunni Barbarossa, Lupieri, Menosso, Codega, Zvech, Pustetto, Agnola, Asquini, Venier Romano
Emendamento sostitutivo

Art. 6

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

<<Art. 6
(Scelta degli animali ammessi)

1. Per lo svolgimento dei programmi di TAA e AAA possono essere ammessi gli animali di età superiore ai dodici mesi che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto.
2. Gli animali devono essere sottoposti a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere.
3. I cani, i cavalli e gli asini devono essere adeguatamente addestrati. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA e AAA ai quali sono destinati devono essere svolti attraverso metodi <<gentili>, senza alcuna coercizione o maltrattamento, nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto e delle sue esigenze etologiche, al fine di garantirne l'equilibrio fisiologico, emozionale e cognitivo, favorendo altresì una corretta interazione con l'uomo.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 6.1

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Colautti, Alunni Barbarossa, Lupieri, Menosso, Codega, Zvech, Pustetto, Agnola, Asquini, Venier Romano
Emendamento sostitutivo

Art. 7

L'articolo 7 è sostituito con il seguente:

<<Art. 7
(Formazione e aggiornamento degli operatori)

1. Nel rispetto dei principi enunciati nelle linee guida di cui all'articolo 5, la Regione promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle TAA e AAA.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 7.1

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Dal Mas, Novelli
Subemendamento aggiuntivo

Art. 8

All'art. 8, come sostituito dall'emendamento di pag 8.2 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale verificano i requisiti delle figure professionali che intendono erogare i servizi di TAA e AAA e la composizione delle relative equipe multidisciplinari di lavoro.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESITO DELL'ESAME:RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 8.1

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Colautti, Alunni Barbarossa, Lupieri, Menosso, Codega, Zvech, Pustetto, Agnola, Asquini, Venier Romano
Emendamento sostitutivo

Art. 8

L'articolo 8 è sostituito con il seguente:

<<Art. 8
(Equipe multidisciplinari di lavoro)

1. Alle TAA e AAA provvedono equipe multidisciplinari di lavoro appositamente costituite rispettivamente per la progettazione e lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei criteri stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 5.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 8.2

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Dal Mas, Novelli
Subemendamento aggiuntivo

Art. 9

All'articolo 9, come sostituito dall'emendamento di pag. 9.2 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale verificano la validità e il regolare svolgimento dei progetti di TAA e AAA, anche non assistiti dai finanziamenti di cui al comma 1, al fine di garantire il benessere psicofisico degli utenti fruitori degli interventi e degli animali impiegati.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESITO DELL'ESAME:RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 9.1

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Colautti, Alunni Barbarossa, Lupieri, Menosso, Codega, Zvech, Pustetto, Agnola, Asquini, Venier Romano
Emendamento sostitutivo

Art. 9

L'articolo 9 è sostituito con il seguente:

<<Art. 9
(Progetti)

1. La Giunta regionale emana annualmente un bando per il finanziamento di progetti di TAA e AAA a cui possono partecipare i soggetti in possesso della certificazione di cui all'articolo 5.
2. Entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, i progetti sono finanziati, previa valutazione di conformità stabilita dalla Commissione di cui all'articolo 4 e sulla base di una apposita graduatoria stilata tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 9 bis.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 9.2

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponente: Colautti

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento di pagina 9 bis.1

Art. 9 bis

L'emendamento di pagina 9 bis.1 è sostituito dal seguente:

Al comma 1 dell'art. 9 bis, le parole <<entro sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti <<entro novanta giorni>>

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 9 bis.0.1

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Dal Mas, Novelli
Subemendamento modificativo

Art.9 bis

Al comma 1 dell'art. 9 bis, le parole <<entro sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti <<entro centoventi giorni>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESITO DELL'ESAME: SOSTITUITO
ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 9 bis.1

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Colautti, Alunni Barbarossa, Lupieri, Menosso, Codega, Zvech, Pustetto, Agnola, Asquini, Venier Romano
Emendamento sostitutivo

Art.9 bis

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

<<Art. 9 bis
(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:
 - a) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA;
 - b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA e AAA;
 - c) le specie animali ammesse ai programmi di TAA e AAA e le relative modalità di impiego;
 - c bis) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 9.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 9 bis.2

PDL 154

<<Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

Proponenti: Colautti, Alunni Barbarossa, Lupieri, Menosso, Codega, Zvech, Pustetto, Agnola,
Asquini, Venier Romano
Emendamento sostitutivo

1. Il titolo della Proposta di legge n.154 è sostituito con il seguente:
<<Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 23/02/2012
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 155 dd. 23/02/2012

EMENDAMENTO 10.1